



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PISA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- IANNELLI ENZO Presidente
- ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO Relatore
- ZIFARO ATTILIO Giudice
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 567/2016
spedito il 04/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0872009001105380800 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720120011280383501 TRIB.ERARIALI 21
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0872009001105380800 IVA-ALTRO 2005
contro:

AG. RISCOSSIONE PISA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0872009001105380800 IVA-ALTRO 2005
contro:

ESSEEDITI SOC. COOP.

LOCALITA' CALCI VIA ARNO 55 56121 PISA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0872009001105380800 IVA-ALTRO 2005
contro:

SOREA TUDOR

VIA PRIVATA ISONZO 22 24058 ROMANO DI LOMBARDIA

proposto dal ricorrente:

NEW GEST SAS

LEG.RAPPR. BOARETTI FRANCESCA

VIA PRAROSTINO N. 4 10143 TORINO TO

difeso da:

BOGETTI MAURIZIO

ST.LEG.TRIBUT. INTERNAZ.ASSOC. INTERPROFESSIONALE

VIA AMEDEO AVOGADRO N.20 10143 TORINO TO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 567/2016

UDIENZA DEL

13/06/2017 ore 15:00

N° 406/2/17

PRONUNCIATA IL:
13/06/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
14/07/2017

Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 567/2016

UDIENZA DEL

13/06/2017 ore 15:00

Con processo verbale di constatazione l'Agenzia delle Entrate contestava alla società Essedi Coop, per l'anno di imposta 2005 ai fini Irpef ed Irap: 1) Ricavi di competenza non imputati all'esercizio; 2) plusvalenze dichiarate inferiori a quelle effettivamente realizzate; 3) costi non documentati; 4) costi non inerenti; 5) costi non di competenza e ammortamenti indeducibili; 6) altri costi ed onori indeducibili. Ai fini IVA: 1) indebita detrazione di imposta in relazione a fatture ritenute riferite ad operazioni inesistenti; 2) indebite detrazioni di imposta relative ad altre operazioni. Seguiva avviso di accertamento che veniva impugnato dalla Essedi. I ricorsi di quest'ultima venivano rigettati e la relativa sentenza di secondo grado passava in giudicato. L'Ufficio preso atto del passaggio in giudicato della sentenza, espletato un tentativo di recupero nei confronti della Essedi da parte dell'Agente di riscossione, si rivolgeva all'odierna ricorrente New Gest s.a.s. che, nel frattempo, in data 30.06.2006, aveva acquistato dalla Essedi un ramo di azienda. Nel richiedere il pagamento alla New Gest di quanto accertato nella sentenza passata in giudicato nei confronti della Essedi, l'Ufficio richiamava l'art. 14 D.Lgs. 472/97 sulla responsabilità solidale del cessionario di azienda per i pagamenti delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la violazione e nei due anni antecedenti. La ricorrente New Gest impugnava la cartella di pagamento alla stessa notificata, assumendo sostanzialmente che prima della notifica delle cartelle non aveva ricevuto alcun atto impositivo. Chiedeva dichiararsi la nullità della cartella esattoriale. All'udienza di discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

Il ricorso è fondato.

Deve rilevarsi che lo stesso Ufficio afferma che in seguito al passaggio in giudicato della sentenza della C.T.R., è stato formato il ruolo controverso nei confronti dell'attuale ricorrente New Gest. Pertanto appare indubbio che il titolo della pretesa è costituito dalla suddetta sentenza della C.T.R.. Se così è deve essere applicata la norma di cui all'art. 1306 C.C., secondo la quale la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei condebitori in solido... non ha effetto contro gli altri debitori... La portata di questa norma è stata precisata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il debitore solidale che intende giovare della sentenza, passata in giudicato, deve essere rimasto estraneo al giudizio fra il creditore e l'altro condebitore (si vd. Cass. sentenza n. 1970 del 04.06.1969 RV 341158 e si veda da ultimo sentenza n. 12766 del 19.06.2015 RV 635750 e n. 23422 del 17.11.2016 RV 642655). Nel caso di specie la condebitrice ex art. 14 D.Lgs. cit. non ha partecipato al giudizio fra l'Agenzia delle Entrate e la Essedi, quindi la sentenza sfavorevole, passata in giudicato, intervenuta tra la Essedi e l'Agenzia delle Entrate non può essere opposta alla New Gest ex art. 1306 C.C.. Pertanto le cartelle di pagamento notificate alla New Gest s.a.s. sulla base del suddetto titolo devono ritenersi nulle. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.

Pisa li 13.06.2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

